

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DIDATTICA INTEGRATIVA NONCHÉ' DI ATTIVITÀ' DI TIROCINIO GUIDATO AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1¹

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della L. 240/2010 nonché del Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto del codice etico, e del Codice di Comportamento U.M.G., i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro, d'ora in avanti denominata "Università", può conferire incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di tirocinio guidato, di seguito indicate come attività didattiche, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

2. Per didattica frontale si intende ogni corso e modulo curriculare, ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) svolta nell'ambito dei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca. Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare i corsi e moduli curricolari dell'offerta formativa delle strutture didattiche come il ricevimento studenti, orientamento (anche presso sedi esterne) l'assistenza agli studenti nei laboratori didattici, l'assistenza agli studenti per la ricerca inerente l'elaborazione delle tesi di laurea, le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, lettori, esercitazioni extracurricolari.

L'attività didattica di tirocinio guidato è finalizzata all'acquisizione di significative esperienze prevalentemente pratiche di tipo specialistico e specificamente ad attività professionali ovvero valutazione di studi e ricerche emerse in ambito professionale.

Art. 2²

Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.

2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010.

Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.

A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.

In ogni caso, gli incarichi devono essere attribuiti equamente tenendo conto degli incardinamenti e della fascia di appartenenza, prevedendo, salvo altro accordo tra i docenti, un gradiente pari al 20% tra le fasce di docenza presenti all'interno del medesimo SSD. La distribuzione degli affidamenti in

¹ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020, con D.R. n. 723 del 31.05.2021 e con D.R. n. 552 del 19.04.2024.

² Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 706 del 02.07.2015, con D.R. n. 251 del 28.03.2017, con D.R. n. 844 del 15.07.2020, con D.R. n. 723 del 31.05.2021, con D.R. n. 547 del 03.05.2022, con D.R. n. 552 del 19.04.2024, con D.R. n. 801 del 05.06.2024, con D.R. n. 1494 del 18.10.2024, con D.R. n. 1928 del 16.12.2025 e con D.R. n. 720 del 29.05.2026.

nessun caso può escludere una categoria di docenza avente diritto.

Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito espone:

a) Ai ricercatori universitari dell'Ateneo a tempo indeterminato, a titolo oneroso, fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, mediante procedure selettive riservate in conformità alla normativa in atto vigente.

a) Agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, a titolo oneroso, esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, come previsto dal regolamento per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente e dal regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

b) Limitatamente ad alcune tipologie di insegnamenti, l'Ateneo può affidare incarichi di insegnamento al personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo, a titolo oneroso, nel limite massimo di 150 ore per anno accademico mediante procedure selettive riservate, in conformità alle disposizioni contenuto nei regolamenti in atto vigenti.

3. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento all'interno della programmazione didattica e di altre attività didattiche.

4. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti:

a) contratti a titolo gratuito (art. 23 comma 1, L. 240/2010);

b) supplenze a titolo gratuito (ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi);

c) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 1, L. 240/2010)

d) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 2, L. 240/2010)

e) contratti a titolo oneroso (art. 23 comma 3, L. 240/2010)

f) supplenze a titolo oneroso (ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi).

5. Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione dovranno essere affidati, in ordine prioritario con le modalità di seguito espone:

a) Affidamento di insegnamenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L. 240/2010, a titolo oneroso o a titolo gratuito, previa verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti e successiva approvazione del Senato Accademico. I contratti a titolo gratuito, ad eccezioni di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e dei Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento in atto vigente.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra Università ed Aziende Sanitarie, fermo restando quanto previsto nel presente comma al precedente periodo, le proposte di affidamento di insegnamenti potranno essere formulate secondo le seguenti modalità:

- ai Dirigenti medici di II livello potranno essere affidati direttamente contratti di insegnamento;
- ai Dirigenti medici di I livello potranno essere affidati contratti di insegnamento a condizione che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel ruolo e siano in possesso del titolo di specializzazione nella specifica disciplina di insegnamento;

- Al personale delle professioni sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Regionale, in possesso di laurea triennale coerente con il titolo del corso di studio, magistrale riferita alla classe di riferimento del profilo professionale del corso di studio, con comprovata esperienza in ambito professionale e scientifica, potranno essere affidati contratti di insegnamento per le discipline tecniche (fino ad un massimo di 10 CFU) e di tirocinio. Gli insegnamenti saranno affidati, previa manifestazione d'interessi delle aziende ospedaliere ed ASP in convenzione, in base ad una graduatoria che tenga conto del curriculum e dei titoli dei candidati.

La supervisione dell'organizzazione delle attività formative, pratiche e di tirocinio è affidata ad un docente di analogo profilo professionale, afferente al rispettivo corso di laurea, individuato dal consiglio del corso di laurea, su proposta del Presidente del cdl, con funzioni di coordinatore tecnico-pratico di corso di laurea.

Il coordinamento delle attività tecnico pratiche di tirocinio effettuate presso le strutture sede di tirocinio, verrà affidato ad una o più figure professionali, denominati coordinatori aziendali di tirocinio. Tale incarico sarà affidato, previa manifestazione di interesse da parte dell'Università alla quale potrà partecipare il personale delle professioni sanitarie dipendente dall'Azienda sede di tirocinio, in base ad una graduatoria che tenga conto esclusivamente del curriculum e dei titoli dei candidati.

Nel caso in cui non siano disponibili professionalità con tali caratteristiche all'interno delle strutture convenzionate, l'università può stipulare, a titolo gratuito, a seguito di manifestazione di interesse, convenzioni specifiche con aziende e strutture esterne non afferenti al SSR.

b) ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo, le strutture didattiche possono proporre agli Organi Collegiali dell'Ateneo affidamenti di insegnamenti tramite l'emanazione di bandi di supplenza ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e s.m.i. a titolo gratuito. A tali bandi, che saranno predisposti dall'Area Risorse Umane e sottoscritti dal Rettore, potranno partecipare professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altri Atenei appartenenti al settore scientifico disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. L'attribuzione dell'incarico, in ogni caso, avverrà esclusivamente con modalità comparativa; tuttavia la supplenza a titolo gratuito potrà essere conferita solo previa dichiarazione da parte del vincitore della selezione che l'incarico sarà svolto nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per il docente o per il ricercatore.

c) Per i contratti a titolo oneroso di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 relativamente ai Professori in quiescenza, gli organismi didattici sottopongono le proposte di affidamento al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la verifica, prevista dall'art. 2 comma 1 lett.r) L. 240/2010, della congruità del curriculum scientifico o professionale dei soggetti proposti per i contratti di insegnamento e successivamente al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo per la definitiva approvazione dei contratti e assegnazione della relativa copertura finanziaria.

d) Per i contratti di cui al comma 4, lettera d) (contratti a titolo oneroso) del presente articolo, le proposte di bando per l'affidamento devono essere sottoposte, dagli organismi didattici proponenti, prima al Senato Accademico e poi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, per la definitiva approvazione e l'assegnazione della relativa copertura finanziaria. Tali proposte devono pervenire, di norma, entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

e) Per i contratti di cui al comma 4, lettera e) (contratti a titolo oneroso) del presente articolo, le proposte di affidamento relative a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, devono essere formulate al Consiglio d'Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo. Tali proposte devono

pervenire entro il 30 Aprile, in anticipo rispetto all'approvazione dell'offerta formativa.

I contratti a titolo oneroso non potranno riguardare le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Preliminarmente le strutture didattiche dovranno verificare la possibilità e l'opportunità di ricorrere ai contratti, a titolo oneroso o gratuito, di cui all'art. 23, comma 1, L. 240/2010 nel caso di insegnamenti da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione. Successivamente, le strutture didattiche faranno ricorso agli affidamenti a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 240/2010. Tuttavia, le medesime strutture privilegeranno, nel caso di valutazione positiva, il ricorso, nell'ambito di ciascuna categoria, al rinnovo degli incarichi di insegnamento nel rispetto del successivo art. 8.

f) ai sensi del comma 4 lettera f) del medesimo articolo, le strutture didattiche possono proporre agli Organi Collegiali dell'Ateneo affidamenti di insegnamenti tramite l'emanazione di bandi di supplenza ai sensi dell'art. 114 del DPR n.382/80 e smi a titolo oneroso. A tali bandi, che saranno predisposti dall'Area Risorse Umane e sottoscritti dal Rettore, potranno partecipare professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altri Atenei appartenenti al settore scientifico disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Per insegnamenti di 5 cfu o maggiori, sarà riconosciuto il compenso massimo previsto per una supplenza, ovvero il 50% dello stipendio spettante ad un professore associato, tempo definito, classe 0 mentre per gli insegnamenti inferiori a 5 cfu, deve essere applicato il criterio proporzionale. L'attribuzione dell'incarico, in ogni caso, avverrà esclusivamente con modalità comparativa e non potrà riguardare le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Allo stesso docente o ricercatore potrà essere attribuito un solo incarico di insegnamento tramite supplenza a titolo oneroso.

6. In attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, i criteri specifici di valutazione e i relativi punteggi sono predeterminati e inseriti integralmente nel bando di selezione e sono allegati al presente regolamento.

La commissione, pertanto, procederà direttamente alla valutazione dei candidati applicando esclusivamente i criteri e i punteggi definiti nel bando, senza necessità di una riunione preliminare per la loro definizione.

Art. 3³

Procedure di valutazione comparativa

1. Per i contratti di cui all'art. 2 comma 4, la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore.

2. Il bando di selezione deve prevedere:

- a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica, con riferimento al settore scientifico-disciplinare, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate l'impegno orario complessivo ed il numero di CFU corrispondente;
- b) l'anno accademico di riferimento;
- c) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;

³ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 321 del 13.04.2015, con D.R. n. 706 del 02/07/2015, con D.R. n. 844 del 15.07.2020, con D.R. n. 547 del 03.05.2022, con D.R. n. 552 del 19.04.2024, con D.R. n. 801 del 05.06.2024, con D.R. n. 1494 del 18.10.2024 e con D.R. n. 1928 del 16.12.2025.

- d) l'ammontare del compenso previsto secondo le modalità previste all'art. 5 e per le supplenze a titolo oneroso secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 5 lettera f);
- e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;
- f) la necessaria indicazione, nella domanda dei candidati, dell'indirizzo email (PEC e non PEC) al quale ricevere le comunicazioni, inclusa la proposta contrattuale in caso di stipula in modalità telematica.
- g) i criteri e le modalità in base ai quali sarà effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati secondo quanto previsto al comma 7;
- h) le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di legge;
- i) L'indicazione della modalità di stipula del contratto di conferimento dell'attività didattica, anche avvalendosi delle modalità telematiche, con scambio di proposta ed accettazione del contratto entro un determinato periodo, pena la decadenza dall'incarico stesso e la possibilità di avviare lo scorrimento di graduatoria.

3. Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell'Università, in area pubblica nonché nella relativa sezione dell'“Amministrazione Trasparente”.

4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche potranno venir ridotti fino a sette.

5. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente.

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso il Presidente del Consiglio di Corso di Studio presso il quale si svolgerà l'insegnamento o Docente da lui delegato ed almeno un docente di prima o seconda fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

6 bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente punto 6 del presente articolo, in mancanza di docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento oggetto del bando, la Commissione può essere composta da tre esperti indicati tra il personale docente dell'Ateneo che afferisce alla struttura didattica che ha proposto la procedura comparativa per l'affidamento, a titolo oneroso, dell'insegnamento.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi dall'Ateneo ed in via di espletamento.

6 ter. In caso di definitiva cessazione, assenza o impedimento grave e documentato di un componente effettivo della commissione, subentra di diritto il membro supplente, senza necessità di un ulteriore provvedimento formale di nomina.

L'impedimento, adeguatamente motivato, deve essere comunicato formalmente dal componente interessato, agli altri componenti, nonché al responsabile del procedimento. Il subentro acquista efficacia dalla prima riunione successiva alla comunicazione; il Presidente della Commissione ne prende atto e ne cura la verbalizzazione. La verbalizzazione del subentro tiene luogo di ogni altro

adempimento. La commissione, nella sua nuova composizione, può legittimamente fare proprie le attività già espletate e proseguire con le successive fasi della procedura, garantendo la continuità dei lavori.

7. Per la graduatoria di merito si terrà conto della valutazione del curriculum; della valutazione dei titoli scientifici e dell'esperienza didattica precedente come da criteri allegati.

8. Gli atti relativi alla procedura di selezione sono approvati dal Direttore Generale. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.

9. Il candidato primo in graduatoria dovrà sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione da parte dell'Area Risorse Umane. Il decorso inutile del suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al contratto.

10. Il candidato vincitore che rinunci al contratto stesso, senza che vengano adottati particolari motivi che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.

Art. 4⁴

Oggetto del contratto

1. I contratti sono stipulati dal Rettore.

2. Il contratto dovrà prevedere:

a) L'indicazione dell'anno accademico di riferimento;

b) L'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore, del numero di CFU;

c) Le modalità indicate per la verifica delle attività;

d) L'importo del contratto, al lordo delle ritenute di legge.

e) L'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento che, richiamato anche nel contratto, ne costituisce parte integrante.

Per la stipula del contratto l'Ateneo potrà anche avvalersi delle modalità telematiche ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e dell'art. 1326, 1 c, del C.C., per il quale il requisito di forma potrà, pertanto, essere assolto anche quando il contratto risulta da più dichiarazioni distinte, scambio di proposta e accettazione mediante comunicazioni email.

Art. 5⁵

Compenso e modalità di pagamento

I corrispettivi per le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono di seguito riportati:

TIPOLOGIA INSEGNAMENTI	COMPENSI
Insegnamenti affidati ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 240/2010.	100 euro per ciascuna ora
Attività di insegnamento (anche integrativa) affidate ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 240/2010.	Da 25,00 euro fino a 50,00 euro per ciascuna ora

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020

⁵ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 321 del 13.04.2015 e con D.R. n. 706 del 02/07/2015

Attività di insegnamento (anche integrativa) affidate ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge 240/2010.	Compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di una valutazione del curriculum vitae e dei parametri europei universitari.
---	---

Art. 6⁶

Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - A coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura didattica (Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia o di Farmacia e Nutraceutica o del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia) che attribuisce il contratto.
 - A Professori di I e II e fascia e Ricercatori a tempo determinato in servizio.
2. I titolari di incarichi di insegnamento si impegnano a non svolgere, per la durata dell'incarico, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università.
3. Il numero massimo di incarichi retribuiti attribuibili a personale esterno nei corsi di studio pre- e post-laurea al medesimo titolare non può superare, di regola, un numero complessivo di 150 ore.

Art. 7⁷

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla struttura didattica competente, i titolari di incarichi di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre:
 - far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento;
 - seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
 - svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.
2. Sono tenuti a partecipare, dietro invito, alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio seppure in funzione consultiva. Sono tenuti a conformarsi agli obiettivi indicati dagli organi collegiali relativamente alla attività didattica ed in particolare a conseguire l'approvazione del programma di Insegnamento, da parte Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono tenuti a seguire il corso di pedagogia organizzato dall'Ateneo. Il mancato rispetto dei suddetti doveri comporta il mancato rinnovo dell'incarico.
3. I titolari di incarichi di insegnamento si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse. I registri, alla fine dell'anno accademico, dovranno essere consegnati alla Scuola o ai Dipartimenti non coordinati da scuole che hanno richiesto i bandi.
I registri dovranno essere accompagnati da una autocertificazione del docente incaricato nella quale si dovrà riepilogare anche il numero delle ore di attività didattica svolte.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 321 del 13.04.2015, con D.R. n. 1098 del 03.11.2015, con D.R. n. 251 del 28.03.2017, con D.R. n. 952 del 11.08.2020, con D.R. n. 723 del 31.05.2021, con D.R. n. 8 del 29.12.2022, con D.R. n. 439 del 04.04.2023 e con D.R. n. 720 del 29.05.2026.

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020 e con D.R. n. 547 del 03.05.2022

4. Sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università. e del Codice di Comportamento U.M.G..
5. Successivamente alla consegna dei registri ed autocertificazione da parte dei docenti titolari del contratto, nonché allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, le strutture didattiche dovranno tempestivamente predisporre e trasmettere ai competenti uffici dell'Ateneo, le relative attestazioni di svolgimento delle attività dedotte nei rispettivi contratti, al fine di consentire il pagamento del compenso spettante.

Art. 8⁸

Durata, valutazione e rinnovo

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva una valutazione positiva sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.
- 2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, partecipare alle procedure selettive di cui al comma 2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui all'art. 7 commi 1 e 2.
3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta contrattuale effettuata dall'Area Risorse Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al rinnovo.
4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali cause che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.
5. Nel caso in cui il vincitore di una valutazione comparativa rinunci all'incarico di affidamento precludendo all'Ateneo di procedere alla copertura dell'insegnamento in tempo utile per assicurare l'erogazione delle lezioni nei tempi programmati, il titolare del contratto non potrà partecipare, per l'a.a. successivo, ad altre procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento dello stesso Settore Disciplinare relativo all'incarico oggetto di rinuncia.
6. Qualora l'insegnamento oggetto dell'incarico sia attivato con cadenza non annuale per esigenze didattiche strutturalmente discontinue (ad esempio, ad anni alterni), la facoltà di rinnovo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dall'Ateneo in occasione dell'anno accademico di successiva attivazione del corso. Tale rinnovo, pur non ponendosi in continuità con l'annualità precedente, è da considerarsi valido ai fini del computo del periodo massimo di cinque anni.

Art. 9⁹

Risoluzione del rapporto

1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020, con D.R. n. 547 del 03.05.2022, con D.R. n. 1071 del 10.08.2022 e con D.R. n. 1928 del 16.12.2025.

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 844 del 15.07.2020 e con D.R. n. 547 del 03.05.2022.

interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;

- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- Violazione del Codice di Comportamento U.M.G..

2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, l'incarico può essere risolto dal Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

3. Il Consiglio di Corso di Studio, su proposta motivata del Presidente, può richiedere l'immediata risoluzione del contratto in caso di comportamenti ritenuti non appropriati nei confronti degli studenti.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.

2. Agli incarichi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le norme previste dai previgenti regolamenti in materia.

Emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014.